



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
N. 11 DEL 26-05-2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E PROFILASSI
DELLE MALATTIE PARASSITARIE ANNO 2020**

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n° 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO, in particolare, l'art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innesco di incendi;

VISTO il piano regionale per la prevenzione degli incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/53 del 19.06.2012;

VISTA la Delibera Regionale n.23/11 del 09.05.2017 con la quale si è stabilito che le prescrizioni hanno validità triennale, fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con deliberazione da parte della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n. 8 del 27/04/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

VISTA la Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 avente ad oggetto: "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022" finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi;

CONSIDERATO che dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo";

RILEVATA la presenza, sia nelle aree pubbliche che in quelle private ricadenti nel Comune di Arborea, di rovi, sterpaglie, e altri materiali potenzialmente infiammabili;

PRESO ATTO che tale situazione, oltre a costituire pericolo di innesco incendi, si configura come un ulteriore pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità delle persone, e dell'ambiente, in quanto favorisce il proliferare di ratti e insetti nocivi quali zecche, etc.;

RITENUTO opportuno, per arginare i fenomeni suddetti, adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

ORDINA

1) Entro il 1° giugno 2020 di adempiere alle prescrizioni di cui **all'art.12 Titolo IV** dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 prescrizioni regionali antincendio 2020-2022:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

2) Ai sensi dell'art. 14 Titolo IV dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 prescrizioni regionali antincendio 2020-2022:

a) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) I proprietari e gestori di cui al comma precedente **entro il 1° giugno 2020** hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

3) Ai sensi dell'art. 15 Titolo IV dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 prescrizioni regionali antincendio 2020-2022:

a) Entro il 1° giugno 2020, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti

legnose risultanti. Il frascome da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno 2020, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.

4) Ai sensi dell'art. 21 Titolo V dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 prescrizioni regionali antincendio 2020-2022:

a) **Entro il 1° giugno 2020**, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13, L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, le comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boschive, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle sottoelencate norme di sicurezza antincendio:

b) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco. In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- Le aree, laddove possibile, devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
- Lungo il perimetro, laddove possibile, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
- Le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

c) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).

5) I complessi indicati all'art. 21 Titolo V dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile, così come indicato nella tabella all'Art. 22 Titolo V dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020.

6) Ai sensi dell'Art. 23 del Titolo V dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 prescrizioni regionali antincendio 2020-2022:

a) Nelle strutture ricettive di cui all'art. 13 della L.R. n. 16 del 28.07.2017, le discoteche, i locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in aree boscate di cui all'art. 28 Titolo VII dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, devono rispettare le vigenti norme di prevenzione incendi previste per tali attività e devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20.12.2012;

b) I condomini e le comunioni private, ubicati in aree boscate di cui all'art. 28 Titolo VII dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20.12.2012;

c) Negli agriturismi, ristoranti, alberghi e altre strutture simili con ricettività fino ad un massimo di 12 posti letto e/o 30 coperti, nonché nei condomini e nelle comunioni private, ubicati in una fascia di 300 metri limitrofa al bosco così come definito dall'art. 28 Titolo VII dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, è consentita, in alternativa alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, la realizzazione intorno ai fabbricati di una fascia verde irrigata, ovvero priva di vegetazione o di materiale comunque infiammabile, di larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella tabella di cui all'art. 22 Titolo V dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020.

7) Dal 01 giugno al 31 ottobre 2020, "periodo di elevato pericolo", così come previsto dagli artt.5-6-7-8-9 Titolo III dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:

a) all'interno di aree boschive l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;

b) esercizio delle carbonaie;

c) pratiche fitosanitarie.

Le richieste di cui sopra, devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.

Nell'autorizzazione di cui al primo comma sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

8) Le manifestazioni pirotecniche ai sensi dell'art. 6 Titolo III dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello "Allegato B", esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

9) Ai sensi dell'art. 8 Titolo III dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020 la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

a) nel periodo **dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre** solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";

b) nel periodo **dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre**, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;

c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente,

esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l' idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l' esecuzione.

10) Ai sensi dell'art. 9 Titolo III dell'allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "Allegato C".

11) Dal 1° giugno al 31 ottobre 2020, periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", così come previsto dall'art. 4 Titolo II dell'Allegato alla Delibera Regionale 22/3 del 23.04.2020, sono vietate le seguenti azioni:

a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);

b) smaltire braci;

c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Comportamento all'interno del perimetro urbano

12) All'interno del centro abitato i proprietari di aree incolte o gli utilizzatori di aree pubbliche sono tenuti alla pulizia delle aree entro il 1° giugno 2020 liberando le stesse dalla presenza di erbe secche, sterpi o quant'altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o parassiti nocivi, tra cui le zecche.

a) Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle zone prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5.

b) Gli utilizzatori di aree pubbliche prospicienti le loro abitazioni, possono previa comunicazione curarne il verde, avendo la possibilità di impiantare in esse, esclusivamente **ESSENZE FLOREALI DI BASSO FUSTO**;

INFORMA Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi: € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003; La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendio, contenute nell'allegato alla deliberazione della G.R. n. 22/3 del 23 aprile 2020. Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde **1515** del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al **115** dei Vigili del Fuoco, al **113** della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Arborea 26.05.2020



IL SINDACO
Dott.ssa Manuela Pintus

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri –Sede-
- Ufficio Tecnico – Sede-
- Ufficio Polizia locale – Sede-
- Albo Pretorio –Sede-
- Prefettura di Oristano
- Alla Stazione Corpo Forestale – Marrubiu
- Alla Questura di Oristano